



**SANFELICE 1893**  
BANCA POPOLARE

## AVVISO RELATIVO AI CONTI E RAPPORTI “DORMIENTI”

Si informa la Clientela che i seguenti rapporti al PORTATORE:

1	550	825649	libretto di deposito a risparmio
1	550	826969	libretto di deposito a risparmio
1	550	826977	libretto di deposito a risparmio
1	550	826985	libretto di deposito a risparmio
1	550	826175	libretto di deposito a risparmio
2	550	103947	libretto di deposito a risparmio
2	550	810506	libretto di deposito a risparmio
2	550	810295	libretto di deposito a risparmio
2	550	821406	libretto di deposito a risparmio
3	550	700124	libretto di deposito a risparmio
3	550	100532	libretto di deposito a risparmio
3	550	821149	libretto di deposito a risparmio
3	550	820091	libretto di deposito a risparmio
4	550	810690	libretto di deposito a risparmio
4	550	810500	libretto di deposito a risparmio
4	550	810287	libretto di deposito a risparmio
4	550	104020	libretto di deposito a risparmio
4	550	810949	libretto di deposito a risparmio
4	550	103199	libretto di deposito a risparmio
5	550	700079	libretto di deposito a risparmio
5	550	100365	libretto di deposito a risparmio
5	550	810760	libretto di deposito a risparmio
5	550	822704	libretto di deposito a risparmio
6	550	811020	libretto di deposito a risparmio
6	550	821902	libretto di deposito a risparmio
10	550	666	libretto di deposito a risparmio
10	550	4394	libretto di deposito a risparmio
10	550	4931	libretto di deposito a risparmio

rientranti nel campo di applicazione del D.P.R. 22/06/2007, n.116, art.2, NON sono stati oggetto di alcuna operazione o movimentazione da parte del legittimo possessore, o di terzi legittimamente delegati, per un periodo superiore a dieci anni.

La normativa suddetta prevede che l'assenza di ogni attività da parte del Titolare del rapporto, protrattasi per un periodo di 10 anni (decorrenti dalla libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari), costituisce presupposto affinché i rapporti bancari interessati siano definiti come “dormienti”.

La definizione di conto/rapporto “dormiente” implica la conseguente devoluzione delle somme e dei valori relativi al “Fondo” previsto, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla Legge 23/12/2005 n.266 (articolo 1, commi 343-345), per indennizzare i risparmiatori che – investendo sul mercato finanziario – sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito.

Si invitano, pertanto, i legittimi possessori a volere impartire alla Banca precise disposizioni al più presto e comunque entro il termine di 180 giorni dalla data di esposizione della presente comunicazione, avvisando che – decorso tale termine – il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al predetto “Fondo”.

Il nostro Personale, presso le filiali, è a completa disposizione per ogni ulteriore informazione al riguardo.

San Felice sul Panaro, 15/04/2013

LA DIREZIONE